

## ESPOSIZIONE AD AMIANTO E DISASTRO AMBIENTALE TRA DIRITTO VIVENTE E PROSPETTIVE DI RIFORMA<sup>1</sup>

di Alberto Gargani

(*Ordinario di diritto penale, Università di Pisa*)

SOMMARIO: 1. Esposizione a sostanze tossiche: i limiti e le difficoltà dell'accertamento del nesso causale.- 2. Oltre il diritto penale d'evento. - 3. La "riscoperta" applicativa dei delitti contro l'incolumità pubblica: dal disastro ambientale al disastro sanitario.- 4. Il caso Eternit. - 5. Osservazioni di carattere sistematico. - 6. Descrizione e sussunzione dell'evento: le connotazioni spazio-temporali dell'evento disastroso. - 7. L'eredità del processo Eternit. - 8. Il delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* co. 2 n. 3 Cp) tra diritto penale e processo.- 9. Conclusioni e prospettive.

1. L'opacità e il lungo periodo di latenza dei processi causali innescati fanno sì che intensità, estensione e gravità delle proiezioni offensive dell'attività d'impresa non siano, il più delle volte, misurabili e verificabili se non dopo un considerevole lasso di tempo, allorquando si manifestano eventi di danno di cui risultano vittime più persone esposte in passato a sostanze, *ex post* rivelatesi tossiche o pericolose per la salute umana. Nel contesto di diffuse contaminazioni ambientali, alla prova della correlazione tra determinate tipologie di esposizione di tipo professionale e determinate forme di offesa alla vita e alla salute umana, si perviene, infatti, soltanto quando si dispone di conoscenze scientifiche che attestino il nesso di successione regolare tra classe di antecedenti (esposizione) e classe di susseguenti (evento di danno), secondo un criterio "generalizzante" e "ripetibile", fondato sulla frequenza con la quale determinati eventi si verificano in una data cerchia di soggetti esposti.

Secondo le più attendibili ricostruzioni in materia, la predetta correlazione probabilistica, risultato delle ricerche sulla popolazione (c.d. leggi epidemiologiche), pone in condizione di stabilire che l'incidenza di determinate patologie risulta percentualmente più elevata nella coorte di soggetti esposti al fattore di rischio rispetto alla frequenza rilevabile tra i non esposti (c.d. causalità generale), ma non consente di affermare che il singolo evento di danno (morte o lesione personale), di cui sia risultato vittima un soggetto concreto, dipenda proprio dalla pregressa esposizione di tipo professionale (c.d. causalità individuale). Il difetto di capacità esplicativa dell'accadimento (*hic et nunc* verificatosi) che la conoscenza epidemiologica palesa sul piano eziologico, è stato (e, talora, ancora oggi, di fatto,

---

<sup>1</sup> (\*) Lo scritto fa parte di un volume collettaneo su "Processo alla scienza" (contenente gli atti dell'omonimo incontro di studio svoltosi a Padova, il 28.5.2015) in corso di pubblicazione, a cura di Riccardo Borsari.

viene) “superato” attraverso considerazioni assiologiche legate al rango primario del bene giuridico, alla macro-offensività degli esiti rilevati e, soprattutto, al modello dell’aumento del rischio quale criterio sufficiente ai fini della correlazione causale tra antecedente e susseguente.

Siffatte, indebite, “flessibilizzazioni” dell’accertamento del nesso causale dovrebbero essere bandite dalle aule di giustizia a seguito della fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (11.9.2002)<sup>2</sup>, con la quale sono stati fissati i canoni metodologici della ricostruzione giudiziale del nesso eziologico. Nel postulare, ai fini dell’imputazione oggettiva dell’evento, l’insufficienza del mero riferimento a conoscenze epidemiologiche (c.d. probabilità statistica) e la necessità dell’elevata credibilità razionale dell’applicabilità di tali leggi al caso di specie, tenuto conto di eventuali processi causali alternativi (c.d. probabilità logica), le Sezioni Unite hanno inteso porre fine al profluvio di inammissibili ricostruzioni stocastiche della causalità, adeguando la ricostruzione del nesso causale al metodo e ai limiti del sapere scientifico. Dal punto di vista teleologico, la distinzione tra causalità generale e causalità individuale, tra inferenze epidemiologiche e spiegazione del caso concreto, s’iscrive all’interno della garanzia della personalità della responsabilità penale, avverso presunzioni e semplificazioni probatorie, elusive della necessità che la causalità sia dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.

L’accertamento delle responsabilità penali correlate all’esposizione a sostanze tossiche - in senso conforme alla sentenza Franzese - è destinato ad andare incontro a notevoli difficoltà d’imputazione causale degli eventi di danno, soprattutto, in riferimento a patologie multifattoriali e, cioè, a malattie la cui insorgenza non possa essere associata in via esclusiva all’esposizione ad una data sostanza. In tali ipotesi, il paradigma garantistico di causalità elaborato dalla S.C. è destinato a sollevare ostacoli non di rado insuperabili nel caso di contestazione di reati contro la persona (omicidio e lesioni personali): ostacoli che si aggiungono alle note criticità che le proiezioni offensive dell’attività d’impresa comportano in sede d’individuazione delle soggettività attive e di accertamento della colpevolezza.

2. I profili problematici poc’anzi evocati assumono un carattere paradigmatico nell’ambito dei processi penali concernenti le responsabilità penali da esposizione all’amianto ove, in conseguenza della peculiarità delle fenomenologie di danno e di pericolo, le categorie penalistiche e i coefficienti di imputazione del diritto penale d’evento palesano una strutturale disfunzionalità. Ormai note sono, infatti, le criticità poste dal tentativo di sussumere sotto le norme poste a tutela della vita e dell’incolumità fisica individuale la causazione - attraverso esposizione all’amianto - del mesotelioma pleurico, una malattia tumorale, con elevato periodo di latenza, di cui è pressoché impossibile stabilire con precisione i tempi e i modi di iniziazione, tenuto conto, altresì, delle discussioni - tuttora, in atto - in ordine al carattere dose-dipendente o dose-indipendente di tale patologia<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Cass. S.U. 11.9.2002 n.30328, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>3</sup> *Ex multis*, v. M.F. Fontanella, *L’accertamento del nesso causale tra condotta del datore di lavoro ed evento morte per mesotelioma maligno: linee di un’evoluzione giurisprudenziale*, in *RivItMedLeg* 2012,

Le difficoltà diagnostiche sono tali da trascendere il mero piano causale e da irradiarsi ai contigui profili dell'individuazione dei titolari di posizioni di garanzia (suscettibili di essere imputati di omesso impedimento dell'evento lesivo), della verifica dei margini di prevedibilità e di evitabilità di siffatti esiti lesivi (alla luce dell'evidente "dislivello" tra le conoscenze scientifiche disponibili nel periodo storico in cui si è svolta l'attività produttiva e quelle legittimamente utilizzabili al momento dell'accertamento delle responsabilità penali) e, infine, delle esigenze di contrasto della prescrizione.

La distanza temporale che intercorre tra l'innescò (inalazione della fibra d'amianto "responsabile") e l'insorgenza del mesotelioma mette, dunque, "a dura prova" la funzionalità del diritto penale d'evento, evidenziandone i molteplici limiti applicativi.

Nella prassi, correttivi e rimedi sono stati ricercati ed elaborati secondo due direttrici strategiche alternative, ritenute in grado di "colmare" le lacune palesate dal sistema penale nel fronteggiare la natura massiva e latente dei pericoli da esposizione all'amianto, espressione paradigmatica della c.d. società del rischio.

Da un lato, parte della giurisprudenza tenta di adattare il modello d'imputazione d'evento alle specifiche criticità poste dalla ricostruzione delle responsabilità da esposizione all'amianto, "flessibilizzando" il concetto di causalità e "tradendo" i postulati garantistici della sentenza "Franzese". In dottrina, si registrano, invece, opinioni contrarie al definitivo abbandono del diritto penale d'evento: è riconducibile, ad es., alla logica dell'aumento del rischio la suggestiva (e finemente argomentata)<sup>4</sup> teoria del c.d. accertamento alternativo su base epidemiologica, tendente a valorizzare considerazioni di "ragionevolezza" punitiva, strumentali ad istanze accusatorie di semplificazione della prova. La tesi secondo cui l'eccesso di mortalità o morbilità registrato a livello epidemiologico sarebbe sufficiente a legittimare la condanna per omicidio (volontario o colposo) di chi abbia esposto a sostanze pericolose pluralità d'individui, elude il carattere individuale della tutela e i postulati garantistici ad essa connaturati. Mentre individualità e determinatezza delle vittime sono, infatti, funzionali alla descrizione dell'evento e alla collocazione spazio-temporale (*hic et nunc*) del fatto, l'omicidio imputato secondo l'accertamento alternativo risente della connotazione astratta e impersonale della valutazione percentuale, risultando irrimediabilmente irriducibile agli elementari requisiti di precisione (indeterminabilità di *tempus* e *locus commissi delicti*: da quale momento decorre la prescrizione?). Oltre che pregiudicare la verificabilità di spiegazioni causali alternative, la trasfigurazione dell'omicidio nella causazione di un eccesso di eventi mortali comporta, inoltre, il concreto rischio che la mera rilevanza "numerico-percentuale" attribuita agli eventi naturalistici ne moltiplichi esponenzialmente l'imputazione, facendo sì che più soggetti siano chiamati a rispondere degli stessi fatti, pur avendo agito od omesso in tempi diversi. In definitiva, un accertamento

---

1537 ss.

<sup>4</sup> V.L. Masera, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano 2007, *passim*.

alternativo alla personalità della responsabilità penale, che, in concreto, si traduce nella vanificazione del diritto di difesa.

Dall'altro lato, preso atto degli insuperabili limiti e ostacoli connaturati alle tradizionali imputazioni d'evento, si volge l'attenzione alla tecnica di tutela naturalmente alternativa alla prospettiva causale: l'anticipazione della soglia di punibilità allo stadio del pericolo comune. Nella misura in cui riflette il progressivo superamento del modello tradizionale di diritto penale, ancorato a istanze di tutela di interessi di natura individuale, in direzione di un nuovo paradigma punitivo, volto a prevenire forme di offesa a interessi di rango collettivo e sociale, derivanti dalla natura diffusa dei pregiudizi, il fronte di tutela avverso i delitti contro l'incolumità pubblica è da tempo ritenuto quello più idoneo ad assorbire sia le istanze imputative, sia il macro disvalore socio-collettivo dei fatti contestati. Si passa, così, dalla considerazione – anche cumulativa – di eventi offensivi individuali alla valutazione di un bene giuridico di rango collettivo – sicurezza di pluralità indeterminate di consociati – suscettibile di rappresentare il termine di riferimento “valoriale” di un modello pericolo inteso in senso “astratto” e impersonale; come osservato da Alberto Alessandri, nei delitti contro l'incolumità pubblica, «il “calibro” della tutela e le tecniche di incriminazione si rapportano teleologicamente alla sicurezza di molte e indistinte persone»<sup>5</sup>.

Nella prospettiva accusatoria, la considerazione unitaria di plurimi eventi di danno individuale è strumentale, in primo luogo, alla semplificazione della prova del nesso causale: attribuendosi rilievo a un evento di natura collettiva (riferito a gruppi di persone “esposte”: lavoratori operanti negli stabilimenti, abitanti in aree limitrofe), ci si può limitare alla dimostrazione dell'attitudine dell'esposizione ad amianto a cagionare un pericolo per l'incolumità pubblica, secondo il più lasso e duttile criterio epidemiologico della c.d. causalità collettiva. In secondo luogo, tenuto conto delle forme di manifestazione del mesotelioma pleurico e del lungo periodo di tempo trascorso dal momento della massiva diffusione nell'ambiente di fibre d'amianto, il “compattamento” degli esiti offensivi individuali in un evento unitario, di carattere permanente, risulta particolarmente funzionale alle esigenze di “flessibilizzazione” del governo giudiziario della prescrizione del reato e, cioè, alle istanze di differimento del momento consumativo del reato: com'è evidente, il contrasto del fattore “tempo” assume un valore prioritario nella strategia accusatoria.

3. Nell'ambito del processo Eternit, la possibile soluzione ai predetti problemi di imputazione è stata individuata nella contestazione di un disastro permanente, rilevante ora ai sensi dell'art. 437 co. 2 Cp, ora ai sensi dell'art. 434 co. 2 Cp, a seconda che dell'esposizione continuativa all'amianto siano prese in considerazione le proiezioni offensive interne o esterne al luogo di lavoro. La scelta della pubblica accusa presenta indubbi profili d'innovatività, ma s'iscrive pur sempre all'interno della tendenza giurisprudenziale – risalente agli ultimi anni del secolo scorso e andata progressivamente consolidandosi – a sfruttare la struttura “aperta” di talune fattispecie incriminatrici poste a tutela dell'incolumità pubblica, al fine di assicurare

---

<sup>5</sup> A. Alessandri, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna 2010, 131.

la “copertura” penale di gravi fenomenologie di danno o di pericolo, suscettibili di ripercuotersi su beni di rango meta-individuale, quali vita, incolumità fisica e salute collettive, ambiente.

La “riscoperta” applicativa, dei delitti di comune pericolo, si manifesta, in primo luogo, sul versante della difesa della salute del lavoro: esemplare il fenomeno di dilatazione ermeneutica che ha interessato l’art. 437 Cp, sotto il duplice profilo dell’estensione della tutela alla prevenzione delle malattie professionali (per mezzo del concetto “fuori-legge” di “malattia infortunio”) e dell’individuazione delle fonti degli obblighi di prevenzione in norme giuridiche generiche o indefinite (quale, ad es., la clausola generale di cui all’art. 2087 Cc).

Non vi è, però, dubbio che nell’ottica della “sperimentazione” di nuovi moduli d’imputazione, la fattispecie sulla quale il diritto vivente ha fatto maggiore affidamento sia quella del c.d. disastro innominato di cui all’art. 434 Cp: una disposizione strutturalmente predestinata ad assorbire forme di manifestazione del pericolo comune non ancora tipizzate dal legislatore. Come si evince dalla Relazione del Guardasigilli al codice penale, la predetta norma incriminatrice «è destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità», considerato che «la quotidiana esperienza dimostra come spesso le elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, specie in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente da progressi meccanici e chimici»<sup>6</sup>.

Si tratta di una disposizione che ha mantenuto per lungo tempo un ruolo piuttosto marginale, legato all’evoluzione delle fonti di pericolo comune: risalgono agli anni ‘50 del secolo scorso le prime applicazioni in riferimento a sinistri stradali di particolare gravità. Sul piano del diritto vivente, un successivo stadio evolutivo è rappresentato dal ricorso alla fattispecie innominata nel procedimento penale avente ad oggetto il grave incidente avvenuto nello stabilimento Icmesa di Seveso (1976), con il quale s’inaugura la messa a frutto delle potenzialità punitive sottese agli artt. 434 e 449 Cp, in chiave di tutela dell’ambiente e della salute collettiva nei confronti di fonti di pericolo di matrice industriale. In questa fase (anni ‘80), le proprietà repressive sottese al disastro innominato sono, dunque, applicate a fenomeni di diffusione in atmosfera di gas nocivi, con danno materiale caratterizzato da istantaneità, gravità e complessità.

Un secondo, significativo, stadio evolutivo è dato dalla riconduzione alla figura di disastro innominato del c.d. disastro ambientale, in riferimento all’attività illecita di gestione di rifiuti pericolosi e di escavazione abusiva di cave, con conseguente alterazione del territorio, alla contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana. Lo “sfruttamento” applicativo della figura innominata raggiunge, però, la massima intensità nell’ultimo decennio, quando nella nozione di disastro ambientale sono sistematicamente ricompresi fenomeni di inquinamento progressivo, ritenuti pericolosi per la salute collettiva (come nel caso di dispersione nell’ambiente di fibre di amianto). Facendo

---

<sup>6</sup> Relazione ministeriale, Roma 1929, 225.

leva sul carattere “integrativo” e sull’asserita funzione di “chiusura” dell’art. 434 Cp, la giurisprudenza ha interpretato quest’ultima previsione come clausola di “adeguamento automatico” del sistema alle nuove fenomenologie di danno e di pericolo ritenute pericolose per la salute collettiva, tanto da richiamare *tout court* la nozione di disastro ambientale, senza nemmeno “passare” più attraverso il riferimento al disastro innominato di cui all’art. 434 Cp.

A fronte delle macroscopiche lacune di tutela dell’ambiente e del difetto di una specifica fattispecie incriminatrice volta a proteggere la salute collettiva dal pericolo conseguente all’esposizione a sostanze tossiche, a partire dal *leading case* del Petrolchimico di Porto Marghera, la giurisprudenza ha ritenuto di poter sussumere nella fattispecie di “disastro ambientale” fenomeni – diluiti nel tempo - di dispersione nell’ambiente di sostanze tossiche, suscettibili di riverberarsi negativamente sulla salute collettiva, con conseguente allarme sociale.

Di particolare interesse, ai fini della presente indagine, si rivelano le osservazioni svolte dalla Corte di cassazione<sup>7</sup>, in ordine ai requisiti e ai caratteri necessari ai fini dell’integrazione del concetto normativo di disastro. Nell’intento di legittimare la piena sussumibilità del disastro ambientale sotto l’art. 434 Cp, la S.C. afferma, infatti, che «il disastro può anche non avere queste caratteristiche di immediatezza perché può realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, senza che si verifichi un evento disastroso immediatamente percepibile e purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità»<sup>8</sup>. Secondo la S.C., la predetta compromissione «può avere caratteristiche di durata che non richiedono il verificarsi di un evento eccezionale dotato di caratteristiche di immediatezza. Del resto non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo I del titolo VI del codice penale (delitti contro l’incolumità pubblica) hanno le caratteristiche cui la Corte di merito sembra fare riferimento (per es. la frana - art. 426 Cp - può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l’inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi)»<sup>9</sup>.

In tal modo, si ritiene di aver “superato” le reiterate obiezioni dottrinali secondo cui, dal punto di vista sistematico, il concetto di disastro di cui agli artt. 423 e ss. Cp dovrebbe essere considerato come un accadimento esteriore, macroscopico e puntuale, collocabile con precisione nel tempo e nello spazio, con caratteristiche di istantaneità, complessità e diffusività tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Caratteri e proprietà che, secondo la dottrina, devono ritenersi propri e costitutivi anche dell’“altro disastro”, quale clausola ad analogia esplicita, collegata - dal punto di vista logico-sistematico - ai caratteri morfologico-strutturali comuni alle fattispecie di disastro nominato. Sussumendo il disastro ambientale nella fattispecie innominata, la giurisprudenza non aveva, insomma, tenuto conto del fatto che - al pari degli altri disastri di cui al Capo I del Titolo VI del Cp - anche la fattispecie di cui

<sup>7</sup> Cass. 17.5.2006 n.4675, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it)

<sup>8</sup> Cass. 17.5.2006, cit.

<sup>9</sup> Cass. 17.5.2006, cit.

all'art. 434 Cp postula la creazione di un "comune pericolo mediante violenza", che agisce con un'estrinsecazione di energia fisica in un processo concentrato nel tempo (si pensi, ad es., all'inondazione, alla frana, ecc.).

Derivazione da causa violenta, istantaneità, immediatezza, concentrazione spazio-temporale, sono stati, invece, considerati dalla S.C. quali connotazioni meramente specificative della nozione di disastro, formalizzando, così, il definitivo "sradicamento" del disastro ambientale dalla categoria dei delitti di comune pericolo.

La propensione a ricondurre alla nozione di "altro disastro" qualunque accadimento - non previsto come reato da altra disposizione del Titolo VI del Libro II del codice penale - suscettibile di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità fisica o la salute di una cerchia indeterminata di persone è alimentata dal fatto che - come è stato incisivamente rilevato da David Brunelli - l'art. 434 co. 2 Cp prevede una fattispecie di evento a forma "liberissima" in grado di assecondare al meglio le multiformi esigenze di tutela: la notevole "flessibilità" e graduabilità sul piano oggettivo (si dispone di una fattispecie «che sul piano oggettivo consente di far "scorrere" a piacimento il fatto dal pericolo del disastro al disastro avvenuto») e su quello soggettivo (tenuto conto della «graduazione delle tre forme del dolo e delle due della colpa»), rende la disposizione in esame «l'armamentario migliore possibile, in termini di efficienza della risposta sanzionatoria e di duttilità di impiego»<sup>10</sup>.

Facendo leva sull'ambigua (e irrisolta) pluri-offensività di fatto attribuita al disastro ambientale - si passa dall'offesa all'ambiente al pericolo per la salute collettiva, senza apparenti soluzioni di continuità - è stato edificato "a buon mercato" un delitto ambientale pericoloso per la collettività. Un ectoplasma, qualificato da un tasso d'indeterminatezza esponenziale: il carattere polisenso e multidimensionale della nozione di ambiente si cumula, infatti, al contenuto indefinito della figura di "altro disastro" di cui all'art. 434 Cp, con esiti ineffabili sul piano della determinatezza.

Nonostante l'indefinitezza dell'ipotesi di "altro disastro", la Consulta, con sentenza interpretativa di rigetto n. 327/2008<sup>11</sup>, ha ritenuto che la formulazione dell'art. 434 Cp sia scevra da profili d'incostituzionalità. Tale valutazione si fonda, essenzialmente, sul nesso di necessaria omogeneità strutturale intercorrente tra disastro innominato e disastri tipici: la latitudine e i requisiti della prima nozione dovrebbero - secondo la Corte cost. - essere individuati alla luce dei caratteri comuni alle fattispecie nominate, che, complessivamente considerati, danno luogo alla figura *unitaria* di disastro. Una soluzione debole, agevolmente aggirabile nella prassi: è sufficiente selezionare - in base alle contingenti istanze punitive e agli elementi di prova disponibili - i caratteri "comuni" alle fattispecie di disastro (escludendo, ad es., la necessità dei requisiti di immediatezza, concentrazione e istantaneità, ostativi alla configurabilità del c.d. disastro ambientale).

Il salvataggio - timidamente "condizionato"- del disastro ambientale è stato, invero, interpretato non solo come la sostanziale ratifica o legittimazione, del diritto vivente, bensì come un implicito invito al "rilancio" della 'posta' applicativa. Uno

<sup>10</sup> D. Brunelli, *Il disastro populistico*, in *Criminalia* 2014, 261.

<sup>11</sup> C. cost., 30.7.2008 n. 327, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it)

sguardo alla giurisprudenza successiva, dimostra come la presa di posizione della Corte costituzionale abbia, nei fatti, impresso un'accelerazione al processo di deformazione del concetto di disastro.

Nell'affermare che «la durata in termini temporali e l'ampiezza in termini spaziali delle attività d'inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie nella contestata ipotesi di reato di disastro innominato»<sup>12</sup>, la S.C. dimostra che quest'ultima nozione ha smarrito qualunque contenuto tipico: sul presupposto secondo cui a fondare l'altro disastro basterebbe, in termini assiologici, la gravità spazio-temporale dell'offesa, possono essere ricondotti al disastro ambientale anche «quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato»<sup>13</sup>.

4. L'evoluzione successiva è caratterizzata dall'approfondimento dei contenuti e dei profili di disvalore del disastro ambientale. In sede di imputazione, si tende a trascendere la dimensione della contaminazione ambientale, dipendente dall'immissione continuativa nell'ambiente di sostanze inquinanti e, al contempo, nocive per la salute umana. Viene, infatti, sperimentata la sussunzione sotto la fattispecie di "altro disastro" di proiezioni offensive dell'esposizione ad amianto o ad altre sostanze tossiche di origine industriale, correlate allo sviluppo tecnico-scientifico, la cui incidenza sull'ambiente è, a ben vedere, secondaria, se non, addirittura, marginale. In primo piano, si pone la considerazione unitaria di eventi di danno alla vita o alla salute di singoli individui (omicidio e malattia-infortunio), esposti direttamente o indirettamente a sostanze pericolose, sotto forma di fenomeno epidemico.

Nell'ambito del processo Eternit, l'altro disastro assume il volto di un macro-evento, di carattere permanente e a consumazione prolungata: un disastro sanitario, senza un inizio e un epilogo determinati, ritenuto dalla pubblica accusa «a tutt'oggi perdurante». Come si è già accennato, sono stati contestati sia il delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravato dal verificarsi di malattie-infortunio (con riferimento alle proiezioni offensive interne agli stabilimenti), sia il delitto di disastro innominato (art. 434 co. 2 Cp), avuto riguardo alla messa in pericolo della salute di un numero indeterminato di persone (comprensivo dei lavoratori, dei familiari e degli abitanti in aree limitrofe), a seguito dell'incontrollata dispersione di fibre di asbesto, con effetti tossici tuttora perduranti e rilevanti ai fini dell'individuazione del *tempus commissi delicti*.

I due gradi di merito approdano all'affermazione di responsabilità penale (in appello, per il solo capo d'imputazione relativo al disastro innominato), con alterne e contraddittorie prese di posizione in ordine all'evento dei reati contestati e alla natura autonoma o circostanziale del secondo comma degli artt. 434 e 437 Cp, che si riflettono sull'individuazione del momento consumativo e sul raggio dell'estinzione per prescrizione. Nell'ambito dei giudizi di merito, il collaudo del nuovo delitto di

<sup>12</sup> Cass. 16.1.2008 n. 9418, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it)

<sup>13</sup> Cass. 19.11.2014 n. 7941, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), in riferimento a Cass. 17.5.2006 n. 4675, cit.



fonte giudiziaria si traduce nell'incerta collocazione temporale degli addebiti, oggetto di cangianti e antitetiche ricostruzioni.

La declinazione *sanitaria* del disastro innominato è confermata dall'affermazione – contenuta nella sentenza di secondo grado<sup>14</sup> – secondo cui la dispersione incontrollata e continuativa di fibre d'amianto – oltre a determinare la grave contaminazione dell'ambiente – avrebbe prodotto un diffuso fenomeno epidemico, confermato dalle evidenze epidemiologiche che dimostrerebbero il drammatico incremento della frequenza delle patologie amianto-dipendenti. Secondo i giudici di secondo grado, «la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi» avrebbe seriamente modificato l'ecosistema preesistente e «contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplicato fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti»<sup>15</sup>. La consumazione di predetto reato di disastro sarebbe «tutt'ora in atto, in forza della perdurante permanenza del pericolo»: in quanto reato a consumazione prolungata, il disastro sanitario si potrà consumare «soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione»<sup>16</sup>.

Com'è noto, la Corte di cassazione<sup>17</sup>, ha dichiarato maturata la prescrizione dell'unico reato che Corte d'appello aveva ritenuto configurabile: quello previsto all'art. 434 co. 2 Cp. In questa sede, assume, soprattutto, rilievo il fatto che, per la prima volta, la S.C. riconosce la fondatezza della riconducibilità del macro-evento offensivo derivante dall'esposizione ad amianto alla fattispecie di disastro ambientale. Si perviene a tale conclusione sulla base della “nozione unitaria” di disastro indicata dalla sentenza n. 327/2008 della Corte cost., la quale corrisponderebbe a quella elaborata dal diritto vivente: evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, con pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. In considerazione della «compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità»<sup>18</sup>, la S.C. ritiene che anche la dispersione continuativa di fibre di amianto sia, pertanto, suscettibile di assumere rilevanza ex art. 434 Cp: immediatezza della manifestazione esteriore, percepibilità, forza distruttiva e istantaneità, non costituirebbero, infatti, requisiti essenziali della figura unitaria di disastro, bensì elementi specificativi, di carattere meramente eventuale.

---

<sup>14</sup> App. Torino 3.6.2013, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>15</sup> App. Torino 3.6.2013, cit.

<sup>16</sup> App. Torino 3.6.2013, cit.

<sup>17</sup> Cass. 24.4.2014, cit.

<sup>18</sup> Cass. 24.4.2014, cit.

A favore di tale impostazione si era già espresso il Procuratore Generale nella sua requisitoria, ove si afferma di non trovare «difficoltà a prospettare il disastro nel caso di massiccia immissione nell'ambiente di fibre di amianto»; si esclude la necessità della «visibilità del disastro, della sua percettibilità sensoriale: passiamo da una società dei sensi ad una società delle informazioni! Oltre tutto, ci sono vari livelli di realtà, il disastro non deve per forza collocarsi alla corteccia della realtà, può porsi in uno strato più profondo: rilevabile e percepibile con occhi elettronici, cioè con strumenti scientifici»<sup>19</sup>.

5. Si tratta - a questo punto - di verificare se le fattispecie giudiziarie di disastro ambientale e di disastro sanitario siano effettivamente sussumibili sotto l'art. 434 Cp.

A tal proposito, in chiave sistematica, è necessario osservare che, nell'ambito del Titolo VI, l'offesa all'incolumità pubblica (e alla salute collettiva) assume rilevanza penale in quanto conforme ai requisiti strutturali, modali e tipologici del pericolo comune, il quale costituisce il criterio generale di individuazione e caratterizzazione del disvalore, fungendo da "trasformatore" dell'offesa: dalla dimensione di tutela di beni individuali alla prospettiva della salvaguardia di interessi collettivi.

Se «potenza espansiva del nocumento» e «diffusibilità del danno ad un numero indeterminato di persone» rappresentano i requisiti comuni alle figure previste nel Titolo VI, il criterio di aggregazione di quest'ultime è dato dai profili "modali" dell'offesa (danno alle cose come "chiave" di passaggio; il modo in cui il danno alle cose si delinea nel contesto, si proietta sull'indefinitezza degli oggetti potenzialmente coinvolti). Nell'ambito del Capo I del Titolo VI (delitti di comune pericolo mediante violenza), il legislatore tipizza, infatti, gli eventi di pericolo comune mediante il costante riferimento alla nozione di disastro: una nozione normativa a doppio parametro, che si fonda su di un referente materiale (evento di danno: modificazione materiale di cose) e su di una proiezione teleologica (pericolo per la vita o per l'incolumità fisica di una pluralità indeterminata di persone). Ne consegue che il reato di disastro si presenta al contempo come reato di risultato e come reato di pericolo: un danno qualificato dal pericolo.

L'analisi delle figure nominate di disastro contemplate agli artt. 423 e ss. Cp, consente di apprezzare la rilevanza della causa violenta, dei modi o proporzioni del danneggiamento (gravità, complessità, estensione, diffusività, e difficoltà di contenimento dell'evento materiale), nonché la necessità che la diffusione del pericolo assuma caratteri di contestualità e di istantaneità. Come è stato osservato di recente da Stefano Corbetta, si tratta di eventi che presentano «una precisa connotazione spazio-temporale»: può trattarsi ora di eventi istantanei (disastro aereo o disastro ferroviario) oppure di disastri che possono avere una relativa durata (incendio o l'inondazione): in ogni caso, «l'evento ha un inizio e una fine determinati»<sup>20</sup>. Si sottolinea, altresì, che se, da un lato, non è mai stato «controverso

---

<sup>19</sup> Procuratore generale della Corte di cassazione, requisitoria del processo Eternit, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>20</sup> S. Corbetta, *Il "disastro innominato"; una fattispecie' liquida' in bilico tra vincoli costituzionali ed*

quando si consuma un incendio o un disastro navale o uno qualsiasi dei disastri nominati, e, di conseguenza, da quando inizia a decorrere la prescrizione», dall'altro, «“disastro” e “pericolo” per l'incolumità pubblica rappresentano una sequenza precisa e invariabilmente costante», senza possibilità alcuna di «uno stacco temporale tra il verificarsi del disastro e il sorgere del pericolo per l'incolumità pubblica: al primo si accompagna ineluttabilmente il secondo, senza soluzione di continuità»<sup>21</sup>.

In chiave logico-sistematica, l'“altro disastro” deve, dunque, essere ricostruito e accertato sulla base dei medesimi requisiti e caratteri sottesi alle figure nominate di disastro, quale accadimento -non sussumibile nelle disposizioni precedenti- ma che, presenta un'identità morfologica e contenutistica (*eadem ratio*) rispetto agli eventi in esse tipizzati<sup>22</sup>.

6. La necessità di rispettare tale nesso di omogeneità è correlata alla possibilità di identificare gli estremi spaziali e temporali del fatto, ai fini della relativa sussunzione: tendenziale istantaneità, rapidità della modificazione del contesto, determinabilità delle coordinate spaziali e temporali, risultano, infatti, strumentali e indispensabili alla prova, rendendo possibili l'individuazione delle cause e la commisurazione degli apporti.

Al disastro, quale fenomeno tipico qualificato, da valutarsi *hic et nunc*, deve, dunque, ritenersi estranea la considerazione unitaria di micro-accadimenti verificatisi in un lungo arco di tempo.

La riconduzione di micro-eventi diluiti nel tempo al concetto di disastro poggia su di un vizio evidente: la confusione concettuale tra processo causale ed evento. Quando, a partire dal processo avente ad oggetto la vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera, fino a giungere al processo Eternit, si sostiene che non tutti gli eventi di disastro nominato previsti agli artt. 423 e ss. Cp presenterebbero il carattere dell'immediatezza dell'evento (si fa riferimento ai casi dell'impercettibile frana e della lentissima inondazione), si finisce per confondere tra loro durata del processo causale e durata dell'accadimento di danno, per non distinguere tra prodromi ed epilogo. Com'è stato rilevato da David Brunelli, «il “fatto” potrà anche consistere in una attività seriale, ma il risultato a cui lo stesso è diretto non può che manifestarsi, con effetti dirompenti ed eventualmente duraturi, in un solo momento “finale”, alla stregua degli altri “incidenti” a cui si riferisce il codice. Anche la «frana» di cui all'art. 426 Cp, per esempio, può realizzarsi a seguito di spostamenti del terreno impercettibili durati per anni, ma, a un certo punto l'evento finale si manifesta fragorosamente all'esterno in maniera prorompente e definitiva»<sup>23</sup>.

---

*esigenze repressive*, in *Criminalia* 2014, 287.

<sup>21</sup> S. Corbetta, *Il “disastro innominato”*, cit., 288. Alle medesime conclusioni perviene anche la Corte cost., allorquando sottolinea come l'altro disastro sia collegato da un nesso di omogeneità strutturale alle figure di disastro contemplate nelle disposizioni precedenti.

<sup>22</sup> *Amplius*, v. D. Castronuovo, *Il caso Eternit: omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale doloso*, in AA.VV., *Casi di diritto penale dell'economia*, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, Bologna 2015, 129 ss.

<sup>23</sup> D. Brunelli, *Il disastro populistico*, cit., 262.

Se la condotta causalmente efficiente può risultare frazionata nel tempo, l'evento di danno qualificato dal pericolo (ciò in cui si risolve il reato di disastro) non può che risultare tendenzialmente istantaneo e unitario, di immediata portata distruttiva, come tale, in perfetta antitesi rispetto alla permanenza del reato e alla consumazione frazionata dall'evento, aporie contro le quali si sono infrante le istanze punitive alimentate dal processo Eternit.

Nell'ottica accusatoria, la frantumazione dell'unità spazio-temporale del disastro è, invero, funzionale alla "riscrittura" giudiziaria di intere attività d'impresa svoltesi nella seconda metà del secolo scorso: si prende atto del risultato finale, senza che sia dato sapere come l'evento si sia realizzato, in quale momento esso sia avvenuto. Un universo "atemporale" e "antistorico", consentaneo ad esigenze di riduzione della complessità della prova e di ascrizione 'meta-processuale' delle responsabilità.

La deformazione del disastro si riverbera sulla descrizione dell'evento e sulla sussunzione di quest'ultimo nella fattispecie. Se, come ogni altra norma incriminatrice, anche l'art. 434 Cp deve intendersi come "criterio di selezione del fatto", ne consegue che chi contesta un disastro ha l'onere di identificare il predetto evento, al fine della sussunzione. L'esempio formulato da Tullio Padovani<sup>24</sup> è illuminante: se si toglie da un edificio un mattone al giorno, poi un infisso, poi una tegola, poi un pezzo di pavimento e così via, alla fine, il disordinato ammassamento dei materiali in tal modo ottenuto potrebbe apparire agli occhi di un passante il risultato di un crollo. Egli non sa che la lenta opera di smantellamento ha avuto, in realtà, inizio trenta anni prima: l'esito finale non può essere identificato in un evento disastroso (crollo) perché non ci si può basare sulla mera apparenza, senza sapere con precisione come e in quale arco di tempo si sia pervenuti a tale risultato. Ciò che, nell'esempio riportato, impedisce di qualificare l'evento come disastro è il difetto di relativa contestualità degli eventi di danneggiamento, che - come rilevato dall'autore citato - è in funzione della indispensabile complessità del disastro<sup>25</sup>. Se non è possibile stabilire a partire da quale momento e in quale arco di tempo si sia verificato un dato evento, quest'ultimo non può, dunque, essere qualificato come "disastro". *Mutatis mutandis*, la considerazione unitaria e atemporale di micro-eventi verificatisi in un arco di tempo ultraventennale (attraverso il "collante" della permanenza dell'offesa) non può sopperire al difetto dei requisiti indispensabili per la configurabilità di un disastro.

Non distinguere tra loro grave inquinamento e disastro ambientale equivale, nell'esempio considerato, a porre sullo stesso piano lo smantellamento progressivo e il crollo di un edificio.

7. Se i fatti ricondotti dal diritto vivente al "disastro ambientale" presentano, dunque, una strutturale estraneità rispetto ai requisiti necessari per la configurabilità di un disastro, l'estensione dell'art. 434 Cp alla messa in pericolo della salute di più persone attraverso la prolungata esposizione a sostanze tossiche diffuse

---

<sup>24</sup> V. T. Padovani, *Conclusioni*, in [www.petrochimico.it](http://www.petrochimico.it)

<sup>25</sup> V. T. Padovani, *Conclusioni*, cit.

nell'ambiente deve, allora, considerarsi un'operazione analogica *in malam partem*, con conseguenze inevitabili sugli esiti dei processi. Come è stato rilevato da Stefano Corbetta, «l'albero avvelenato non può che produrre frutti avvelenati: la palese forzatura nel ricostruire il disastro come “macroevento” non immediatamente percepibile, che può realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, si riflette sull'individuazione del momento consumativo del reato, con le conseguenti implicazioni in tema di prescrizione»<sup>26</sup>.

A prescindere dalla discutibile “omogeneizzazione” dei piani di tutela (ambiente, incolumità collettiva, salute, ecc.), istanze di contrasto della prescrizione e bisogni di pena, fanno sì che, nel diritto vivente, il disastro coincida con l'offesa - genericamente e indistintamente arrecata - alla vita e alla salute collettiva, in spregio ai criteri discretivi e ai requisiti modali sottesi alla disciplina legislativa dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Alla nozione sistematica e normativa di disastro si sostituisce un'accezione atecnica e pregiuridica, affetta da congenita indeterminatezza e, soprattutto, insuscettibile di prova. L'asserita fungibilità tra offensività cumulativa seriale e immediata, macroscopica, modificazione di un contesto, rappresenta l'“eredità” del processo Eternit: di fronte a stringenti necessità imputative di fatti macro-offensivi, il profilo della rilevanza penale, dell'effettiva conformità del fatto storico allo schema legale, si rivela a dir poco marginale. Quanto più l'imputazione rappresenta l'alternativa accusatoria a forme di ascrizione di responsabilità (omicidio e lesioni personali) che hanno palesato difficoltà o limiti applicativi, tanto più si tende a sradicare la fattispecie “suppletiva” dal proprio contesto sistematico, adottando soluzioni ermeneutiche *ad hoc*, ritagliate sulla singola fenomenologia offensiva.

Nell'ambito dei tre gradi del processo Eternit, lo sfruttamento applicativo di un relitto dell'*Ancien Régime* (quale è, in definitiva, la fattispecie di disastro innominato), si è tradotto in forme di sperimentalismo punitivo *contra legem*. A questo proposito, vale la pena di ricordare la vasta eco prodotta dalle riflessioni svolte dal P.G. nella sua requisitoria in ordine alla scelta - drammatica - tra diritto e giustizia davanti alla quale è posto il giudice e la conclusione secondo cui «un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto»<sup>27</sup>. Ci saremmo aspettati che la S.C. si orientasse in questo senso, non soltanto in riferimento alla permanenza del disastro, ma ancor prima in ordine al prioritario (e più impegnativo) aspetto della sussumibilità del c.d. disastro ambientale nella fattispecie di disastro innominato. Si è, invece, preferito legittimare - almeno in astratto - il diritto vivente, “stabilizzando” esiti ermeneutici in palese contraddizione con la sentenza della Corte cost. n. 327/2008 e, soprattutto, con il principio di cui all'art. 25 co. 2 Cost.

L'eredità, tutta negativa, del processo Eternit si risolve nell'irreversibile perdita d'identità del reato di disastro: da reato di pericolo comune a reato plurioffensivo, “a forma liberissima”.

---

<sup>26</sup> S. Corbetta, *Il “disastro innominato”*, cit., 291. Per salvare il processo dalla prescrizione, nel secondo grado di giudizio del processo Eternit si è cercato di “flessibilizzare” il momento consumativo dell'altro disastro, con esiti arbitrari e contraddittori, censurati dalla S.C.

<sup>27</sup> *Procuratore generale della Corte di Cassazione, Requisitoria*, cit.

8. L'allarme sociale destato dall'esito del processo Eternit (una vera e propria dichiarazione di "premorienza" del procedimento) ha indotto la classe politica a porre prontamente rimedio al significato di "denegata giustizia" da molti associato – in chiave populistico-demagogica- al mancato soddisfacimento di forti "aspettative" punitive emergenti dal corpo sociale. Preso atto della sostanziale inefficacia della supplenza giudiziaria, il legislatore ha ritenuto opportuno "positivizzare" la figura di disastro ambientale-sanitario. Al fine rafforzare lo standard di tutela penale dell'ecosistema e di porre rimedio alla diffusa percezione d'inefficienza ordinamentale, dopo indugi ventennali, per mezzo della l. 22.5.2015 n. 68, è stato inserito all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente).

A prescindere dai gravi limiti di natura intra-sistematica da cui è affetta la predetta disciplina, la nostra attenzione deve essere rivolta, in particolare, alla figura delittuosa di *disastro ambientale*, prevista all'art. 452-*quater* Cp. Una previsione, la cui formulazione risente palesemente dell'elaborazione giudiziaria dell'"altro disastro" ambientale (art. 434 Cp).

Come è stato efficacemente rilevato da G.A. De Francesco, siamo di fronte ad un "*pastiche* normativo dai connotati indecifrabili"<sup>28</sup>: il deficit di determinatezza dei tre eventi in cui può alternativamente tradursi il delitto in esame, l'oscurità dei rapporti tra tutela dell'ambiente ed offesa alla pubblica incolumità, l'incertezza circa il momento consumativo dell'illecito, sono solo alcuni tra i più vistosi limiti e difetti che inficiano irrimediabilmente la fattispecie incriminatrice in esame.

Diffusa è l'idea che l'effettiva applicabilità della norma sia, inoltre, pesantemente condizionata dall'evidente difficoltà di accertamento del nesso di causalità: com'è noto (e come dimostra l'analisi comparatistica: basti pensare, ad es., all'esperienza tedesca), la previsione di delitti ambientali incentrati sulla produzione di un macro evento di danno è destinata a sollevare difficoltà, pressoché, insormontabili, sul piano probatorio. Come è stato evidenziato da C. Piergallini, la criticità maggiore è data dalla sostanziale «inutilizzabilità del parametro nomologico per spiegare il macro-evento dannoso», in quanto «la scienza non è in grado di conoscere quali sono le interazioni tra le diverse sostanze inquinanti, cosicché è impossibile isolare nella rete causale multipla le condizioni necessarie dell'evento»<sup>29</sup>. In primo piano, si pongono, infatti, complesse forme di manifestazione *sui generis* della causalità, rappresentate dalla produzione - ad opera di una pluralità di condotte seriali - di effetti ora cumulativi (c.d. causalità interattiva), ora sinergici o iper-interattivi (superiori, cioè, in termini di dannosità, a quelli derivanti dalla mera sommatoria delle potenzialità interattive delle singole condotte).

Simili fenomenologie impongono di estendere l'accertamento del nesso eziologico a delicati profili di causalità contributiva o accrescitiva, che attendono

---

<sup>28</sup> V. G.A. De Francesco, *Codici, leggi penali speciali, legislazione 'novellistica': uno sguardo problematico*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 21.9.2015.

<sup>29</sup> C. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano 2004, 182 ss.

ancora un'adeguata sistemazione concettuale: si pensi, ad es., alle complesse problematiche correlate alla ricostruzione dei singoli apporti in caso di c.d. inquinamento *storico* e all'inammissibile correttivo accusatorio volto, in chiave di semplificazione, ad "appiattare" la prospettiva temporale in cui i fatti si sono realizzati.

Da quest'ultimo punto di vista, l'art. 452-*quater* Cp potrebbe rivelarsi "congeniale" alla tendenza accusatoria (ricorrente nel caso di condotte di inquinamento tenute da plurimi soggetti, in un lunghissimo arco di tempo) a individuare una finalità unitaria - la c.d. strategia d'impresa - incentrata sull'occultamento dello stato di inquinamento e sull'elusione degli obblighi di eliminazione degli effetti delle condotte inquinanti: comportamenti tenuti da più soggetti, in tempi diversi, vengono, in tal modo, artificiosamente ricondotti ad una macro-condotta "unitaria", impersonale e, soprattutto, permanente.

Le criticità strutturali del "disastro ambientale" di fonte legislativa hanno indotto molti commentatori ad attribuire alla nuova fattispecie un significato, perlopiù, simbolico-emergenziale, in considerazione dell'ineffettività e dell'impraticabilità probatorio-processuale del modello di diritto penale d'evento di cui agli artt. 452-*bis* e ss. Cp. Altri, come Luigi Stortoni, hanno, invece, sottolineato come la "tecnica" di tipizzazione adottata dal legislatore sia funzionale ad un obiettivo tutt'altro che simbolico-espressivo, qual è quello di consentire l'applicazione di penetranti misure cautelari reali e personali. Sotto questo profilo, la formulazione dell'art. 452-*quater* Cp sembra, in effetti, evocare più che descrivere, alludere più che fissare, secondo moduli consentanei all'accertamento del *fumus* di un'offesa, piuttosto che alla vera e propria sussunzione del fatto. Anziché fungere - come dovrebbe - da criterio di selezione dei fatti, la norma in esame esibisce una sorta di tipicità cautelare o sommaria, funzionale all'attribuzione agli strumenti cautelari d'indebite funzioni para-punitive, volte a "compensare" l'aleatorietà dell'esecuzione della pena.

Da questo punto di vista, la fattispecie appare modellata secondo istanze accusatorie, imputative: non si tratta tanto di sussumere, quanto, piuttosto, di accostare, assimilare, fatti ad uno schema punitivo di stampo evocativo: data la loro incommensurabilità, gli esiti descritti nell'art. 452-*quater* Cp appaiono riconducibili più alla nozione di evento in senso giuridico che all'omologo concetto naturalistico, cosicché, come in un circolo perverso, lo stesso problema "causale" tende a ridimensionarsi.

Particolare attenzione merita, altresì, la questione dei rapporti tra la fattispecie giudiziaria e la fattispecie legislativa di disastro ambientale. Com'è noto, il legislatore ha affidato a una clausola di riserva il compito di regolare le ipotesi di convergenza. Il significato e il grado di "ragionevolezza" di tale clausola sono interpretati in vario modo: chi, autorevolmente, la riconduce all'intento legislativo di formalizzare la continuità tra le due fattispecie, con la conseguente prevalenza applicativa dell'art. 434 Cp, non può fare a meno di sottolineare l'assurdità del ruolo sussidiario che, in tal modo, finisce per assumere l'art. 452-*quater* Cp, salvo poi precisare, in chiave di

garanzia, la necessità che i requisiti necessari per il disastro innominato rimangano i medesimi anche in riferimento alla materia ambientale<sup>30</sup>.

Un'interpretazione alternativa (e meno fiduciosa nell'effettiva osservanza – da parte della giurisprudenza - della condizione da ultimo accennata) potrebbe indurre a ritenere che - con l'espressione «fuori dai casi previsti dall'articolo 434» - il legislatore abbia inteso, al contrario, sancire l'estraneità dell'«altro disastro» rispetto a fatti di macro-offesa ambientale e di riflesso, la discontinuità della nuova previsione rispetto alla prassi applicativa dell'altro disastro. In tal modo, l'art. 434 Cp sarebbe restituito ai canoni ermeneutici tradizionalmente impiegati nell'ambito dei delitti contro la pubblica incolumità: tale interpretazione potrebbe essere confermata dal fatto che, in materia di illeciti ambientali, la responsabilità «amministrativa» delle persone giuridiche è prevista in riferimento al delitto di cui all'art. 452-*quater* Cp (art. 25-*undecies* co. 1 lett. *b* e co. 7 d. lgs. 8.6.2001 n. 231), e non al disastro innominato.

Un esito di non poco conto, sul piano dell'effettività dei principi di garanzia, che dovrebbe far calare il sipario sulla rivitalizzazione analogica dell'altro disastro.

9. Ad uno sguardo d'insieme, le tematiche sinora prese in considerazione presentano profili problematici comuni e tuttora, per molti versi, irrisolti: il rapporto tra tutela dell'incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, da un lato e quello tra disastro ambientale (art. 452-*quater* co. 2 nn. 1 e 2 Cp.) e disastro sanitario (art. 452-*quater* co. 2 n. 3 Cp), dall'altro.

Dal primo punto di vista, i due beni giuridici condividono la medesima natura collettiva e a titolarità diffusa, nonché una congenita tendenza espansiva, prestandosi ad essere declinati secondo una molteplicità di accezioni e di significati, che rende a dir poco problematica l'opera di necessaria e reciproca delimitazione. Il costante nesso di presupposizione ed interdipendenza integrità dell'ecosistema e incolumità collettiva, che ha fatto da sfondo a siffatti sviluppi ermeneutici, aveva trovato un primo riconoscimento legislativo in occasione dell'introduzione in seno al Titolo VI del codice penale (ad opera della l. 13.12.2000/2000 e, poi, della l. 21.11.2000 n. 353) del nuovo delitto di incendio boschivo (art. 423-*bis*): al quarto comma, si prevede, infatti, un aggravamento della pena nel caso in cui dall'incendio derivi «un danno grave, esteso e persistente all'ambiente». Si tratta del vero e proprio prodromo dell'elaborazione giurisprudenziale delle fattispecie di disastro ambientale e di disastro sanitario (art. 434 Cp), culminata, infine, nella previsione del «nuovo» delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* Cp).

L'inafferrabilità del fatto-tipo evocato da quest'ultima disposizione è destinata, evidentemente, ad accrescere in modo esponenziale il grado di problematicità della (già tormentata) relazione tra tutela dell'ambiente e tutela dell'incolumità pubblica. Ciò imporrebbe di riconsiderare la capacità e l'adeguatezza del referente di valore ambientale a fungere da valido termine di riferimento di fattispecie penali formulate in modo conforme ai principi di determinatezza, materialità e di offensività. Il rischio, tutt'altro che remoto, è, infatti, quello della strumentalizzazione accusatoria

---

<sup>30</sup> V. T. Padovani, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *GD* 2015 (32), 12.



dell'intrinseca indeterminatezza e "relazionalità" di tale referente di valore, quale "catalizzatore" ed elemento di "aggregazione" di proiezioni offensive incidenti su ulteriori beni individuali e collettivi, in funzione di semplificazione dell'accertamento di responsabilità.

A quest'ultima considerazione si collega direttamente il secondo profilo accennato. Il fatto che l'ipotesi di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3 Cp sembri prescindere dall'offesa all'ambiente, solleva più di un interrogativo in ordine alla coerenza e alla razionalità della scelta operata dal legislatore. Aldilà dell'approssimazione della tecnica di formulazione, si ha l'impressione che la norma in esame suggelli la sostanziale osmosi che il riferimento al bene ambientale è in grado di attivare rispetto alla tutela di beni giuridici più o meno direttamente esposti a pericolo, sulla base di una pluri-offensività onnivora e "totalizzante", già sperimentata nel diritto vivente, nell'ambito dei processi aventi ad oggetto le patologie da esposizione all'amianto.

Nella sua congenita indeterminatezza (che preclude alla radice la distinguibilità tra interpretazione estensiva ed analogia *in malam partem*), la sfuggente fattispecie legislativa di disastro ambientale-sanitario si presta ad essere utilizzata al fine di superare ogni limite spazio-temporale all'imputazione della macro-offesa atipica.

Alla luce di tali considerazioni, in chiave politico-criminale sarebbe più opportuno orientarsi verso moduli di tutela alternativi, che si traducano nella repressione di condotte pericolose per la salute di più persone indeterminate: illeciti di mera condotta che -essendo incentrati sull'esposizione di lavoratori o di terzi a sostanze che leggi epidemiologiche attestino come generalmente pericolose per la salute collettiva-consentano di anticipare la soglia di punibilità e, di riflesso, di evitare le insuperabili criticità poste dall'accertamento del nesso causale. Prevedibilità ed evitabilità delle probabili proiezioni offensive della condotta dovrebbero, naturalmente, essere valutate in rapporto alle conoscenze effettivamente disponibili al momento del fatto. Poggiando il baricentro dell'incriminazione sulla mera causabilità della morte o della lesione personale, il trattamento sanzionatorio dovrebbe, conseguentemente, essere calibrato in rapporto al mutato profilo di disvalore, con una significativa e congrua riduzione rispetto ai limiti edittali previsti per le corrispondenti fattispecie di evento.